

ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO

IL CORRETTO RITUALE

ai sensi della riforma del CPC in vigore dal 04/07/2009

NOTA:

TUTTE le comunicazioni alle Parti (ed esigere parimenti che questo venga effettuato anche dalle Parti) dovranno avvenire sempre in forma certificata (raccomandata A.R., posta certificata, firma digitale)

ZED 
PROGETTI
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
ENGINEERING COMPANY

Via Panfilo Tedeschi 1
67100 L'Aquila (AQ)
Tel./Fax 086262641
www.zedprogetti.it

Ing. Paolo Croce – ZED PROGETTI SRL
NOTE INFORMATIVE - 30/11/2017

FASE 1 – GIURAMENTO **(INIZIO DELL'ATTIVITA')**

In tale momento, **NON FARSÌ DISTRARRE** dal caos che sarà sicuramente in aula e **FAR INSERIRE A VERBALE SEMPRE:**

1. L'autorizzazione a servirsi di uno o più ausiliari del CTU a supporto
2. L'autorizzazione a domandare chiarimenti alle Parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi ove necessario
3. L'autorizzazione a poter acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti in Atti, previo consenso di tutte le Parti, fatto salvo che non costituiscano prova dei fatti storici principali
4. L'esplicito termine per il deposito della consulenza:
 - 60 giorni naturali e consecutivi per consulenze semplici in modo manifesto
 - 90 giorni naturali e consecutivi è lo standard
 - **120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI È IL TERMINE MIGLIORE**
5. Data, ora, luogo dell'inizio delle operazioni peritali (se trattasi di un ATP - ACCERTAMENTO/CONSULENZA TECNICO PREVENTIVO sarà direttamente sui luoghi di causa)
6. **Nel caso di CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA ex Art. 696 bis CPC (Consulenza Tecnica preventiva al fine della composizione della lite), chiedere e far inserire quando si deve esperire il tentativo di conciliazione:** alla data di inizio delle operazioni peritali, in occasione del sopralluogo, ovvero al termine delle operazioni peritali (con apposita adunanza da tenersi presso lo Studio del CTU). La risposta del Giudice potrà essere:
 - all'inizio delle operazioni peritali (in tal modo se le Parti conciliano è possibile contenere il costo della CTU);
 - in prossimità del termine del periodo concesso al CTU per l'espletamento del mandato assegnato ossia dopo la trasmissione della relazione in «bozza» alle Parti ed in attesa delle relative osservazioni (in tal modo il CTU partecipa alla riunione per tentare la conciliazione «preparato» sull'oggetto del contendere, tale tempistica appare anche quella suggerita dalla norma «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle Parti.»).
 - «faccia lei» (situazione in cui il Giudice delega integralmente al CTU l'intera gestione di tale fase del processo)
7. **FISSARE UN ACCONTO** (minimo € 900,00 + IVA + CNPAIA) ed i termini di pagamento (prima dell'inizio delle operazioni peritali o al massimo entro 30 giorni solari) **COMPRESO CHI DEVE PAGARE**

FASE 2 – INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI (PRIMO SOPRALLUOGO / PRIMA RIUNIONE)

Comunicare alle Parti, prima del giorno fissato per l'inizio, che i CTP saranno ammessi solo se con copia di nomina con timbro di deposito presso cancelleria o equivalente.

Possano partecipare gli ausiliari del CTU solo se autorizzati dal giudice

Far firmare dalle Parti l'informativa sulla privacy

Verificare che i CTP siano stati nominati e si presentino con copia di nomina con timbro di deposito presso cancelleria.

Se non lo hanno è possibile:

- Non ammetterli alle operazioni
- Ammetterli *sub iudice*
- Richiedere di recuperare la copia ed attendere

Non ammettere alle operazioni alcun sostituto delle Parti o del CTP anche se munito di delega. In quanto il numero e l'identità dei soggetti che prestano la loro opera durante l'iter processuale deve essere indubbio e determinato.

noltre è in contrasto con art. 201 CPC

Delle Parti possono essere presenti: CTP, persona attrice e convenuta e legali ma deve essere sempre garantita la rappresentanza, ossia soli CTP va bene ma un legale senza procura a rappresentare la parte, no. Nel dubbio fermarsi e rimandare. Persone estranee alle precedenti non possono essere ammesse alle operazioni peritali per motivi di privacy.

Durante le operazioni deve essere garantito il principio di contraddittorio ossia entrambe le Parti devono essere presenti/rappresentate. Pertanto se una non si presenta ovvero il CTP non è ammesso come in precedenza fermarsi e rimandare, Lo stesso se una delle Parti si oppone alla presenza dell'altra ovvero del CTP (i CTP hanno diritto di presenziare a tutte le operazioni di consulenza) e non si ha la garanzia della rappresentanza di entrambe: Fermarsi e rimandare.

Stabilire un termine per la raccolta delle osservazioni e note tecniche iniziali da parte dei CTP o delle Parti (da 10 a 30 giorni naturali consecutivi senza interruzioni).

Se non si è stati autorizzati dal Giudice, non acquisire alcun materiale dalle Parti oltre a quello presente in Atti, tranne:

- Osservazioni ovvero considerazioni circa l'andamento delle operazioni peritali, il metodo seguito dal CTU,..
- Istanza ovvero richieste affinché il CTU esegua determinate indagini, effettui certe ricerche, adotti un Particolare criterio per le operazioni peritali, ecc.

Tali osservazioni e istanze ovvero, se autorizzati, il materiale acquisito dalle Parti devono essere consegnate a tutte le Parti in causa

Redigere Verbale scritto dell'attività svolta e controfirmato in calce da tutti presenti.

FASE 3 – CONTINUAZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI **(ULTERIORI INCONTRI – ULTERIORI RIUNIONI)**

Possono partecipare gli ausiliari solo se autorizzati dal giudice

Far firmare dalle Parti ove si presentassero nuove persone ammissibili ma non ancora venute nelle volte precedenti, l'informativa sulla privacy. Se non è stato già fatto, verificare che i CTP siano stati nominati con copia di nomina con timbro di deposito presso cancelleria. Se non lo hanno è possibile:

- Non ammetterli alle operazioni
- Ammetterli *sub iudice*
- Richiedere di recuperare la copia ed attendere

Non ammettere alle operazioni alcun sostituto delle Parti o del CTP anche se munito di delega. In quanto il numero e l'identità dei soggetti che prestano la loro opera durante l'iter processuale deve essere indubbio e determinato. Inoltre è in contrasto con art. 201 CPC. Durante le operazioni deve essere garantito il principio di contraddittorio ossia entrambe le Parti devono essere presenti/rappresentate. Pertanto se una non si presenta ovvero il CTP non è ammesso come in precedenza fermarsi e rimandare, Lo stesso se una delle Parti si oppone alla presenza dell'altra ovvero del CTP, i CTP hanno diritto di presenziare a tutte le operazioni di consulenza e non si ha la garanzia della rappresentanza di entrambe. Fermarsi e rimandare.

Nel caso in cui le Parti (o quella delle Parti cui è stato attribuito l'onere) NON PROVVEDANO AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO STABILITO, DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL GIUDICE, motivando le eventuali difficoltà di prosecuzione della CTU se tale acconto nel risultava determinante. Delle Parti possono essere presenti: CTP, persona attrice e convenuta e legali ma deve essere sempre garantita la rappresentanza, ossia soli CTP va bene ma un legale senza procura a rappresentare la parte, no. Nel dubbio fermarsi e rimandare. Persone estranee alle precedenti non possono essere ammesse alle operazioni peritali per motivi di privacy,

Se non si è stati autorizzati dal Giudice, non acquisire alcun materiale dalle Parti oltre a quello presente in Atti, tranne:

- Osservazioni ovvero considerazioni circa l'andamento delle operazioni peritali, il metodo seguito dal CTU,...
- Istanza ovvero richieste affinché il CTU esegua determinate indagini, effettui certe ricerche, adotti un Particolare criterio per le operazioni peritali, ecc.

Tali osservazioni e istanze ovvero, se autorizzati, il materiale acquisito dalle Parti devono essere consegnate a tutte le Parti in causa.

Nel caso la consulenza abbia per oggetto l'esame contabile, è possibile acquisire documenti contabili e registri non prodotti in atti. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le Parti non si può far menzione nei processi verbali o nella relazione finale. Anche per i suddetti documenti contabili e registri deve essere garantito il principio di contraddittorio

Stabilire un termine per la raccolta delle osservazioni e note tecniche iniziali da parte dei CTP o delle Parti (da 10 a 30 giorni naturali consecutivi senza interruzioni). Se è l'ultima riunione stabilire un termine per la raccolta delle osservazioni critiche della relazione da parte dei CTP o delle Parti (da 10 a 30 giorni naturali consecutivi senza interruzioni). Tale termine Partirà dal giorno di trasmissione della relazione di consulenza ai CTP o alle Parti.

Redigere Verbale scritto dell'attività svolta e controfirmato in calce da tutti presenti.

FASE 4 – CONTINUAZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI **(RIUNIONE PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE)**

Solo nel caso di:

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA ex Art. 696 bis CPC (Consulenza Tecnica preventiva al fine della composizione della lite) viene effettuata una riunione specifica in cui viene svolto il tentativo di conciliazione.

Richiedere la presenza delle Parti e/o legali (questi solo con procura a rappresentare la parte).

Possono essere presenti anche i CTP.

Far firmare alle Parti ove si presentassero nuove persone ammissibili ma non ancora venute nelle volte precedenti, l'informativa sulla privacy

Se non è stato già fatto, verificare che i CTP siano stati nominati con copia di nomina con timbro di deposito presso cancelleria. Se non lo hanno è possibile:

- Non ammetterli al tentativo di conciliazione
- Ammetterli *sub iudice*

Non ammettere alle operazioni alcun sostituto delle Parti o del CTP anche se munito di delega. In quanto il numero e l'identità dei soggetti che prestano la loro opera durante l'iter processuale deve essere indubbio e determinato. Inoltre è in contrasto con art. 201 CPC

Persone estranee alle precedenti non possono essere ammesse per motivi di privacy.

Presentare le conclusioni svolte in termini di relativa relazione di consulenza.

Limitarsi alla ricezione della volontà conciliativa delle Parti

Redigere VERBALE DI CONCILIAZIONE SCRITTO E CONTROFIRMATO IN CALCE DA TUTTI PRESENTI COMPRESO CTU.

Se la conciliazione delle Parti riesce la consulenza termina e si deposita telematicamente il Verbale insieme alla richiesta di liquidazione del CTU.

Se la conciliazione delle Parti non riesce, stabilire (se non è già stato fissato dal Giudice) un termine per la raccolta delle osservazioni critiche della relazione da parte dei CTP o delle Parti (da 10 a 30 giorni naturali consecutivi senza interruzioni). Tale termine Partirà dal giorno di trasmissione della relazione di consulenza ai CTP o alle Parti.

FASE 5 – CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI **(DEPOSITO E DECRETO DI LIQUIDAZIONE)**

Rispondere alle eventuali osservazioni e note tecniche iniziali ed osservazioni critiche della relazione da parte dei CTP o delle Parti e redigere richiesta di liquidazione con calcolo di onorario ai sensi DM GIUSTIZIA 30/05/2002.

Effettuare il deposito telematico tramite la c.d. «busta telematica» contenente Relazione, osservazioni dei CTP e relativa risposta, Copia dei processi Verbali e documentazione ritenuta necessaria insieme alla richiesta di liquidazione (attualmente per un massimo di dimensione di 30 Mb) nei termini prefissati.

Non appena ricevuto il decreto di liquidazione presentare fattura a chi è attribuito il pagamento del CTU e dare un termine massimo di 30 giorni per il saldo. Se tale termine non è rispettato dare immediatamente mandato al proprio avvocato di iniziare la procedura di recupero del credito.